

Roma, 21 novembre 2019

Nota di approfondimento
Norme sul rispetto dei tempi di pagamento della PA.
Il calcolo del ritardo annuale dei pagamenti

Sommario

1. Premessa	2
1. L'indicatore di riduzione del debito commerciale residuo	3
2. Il superamento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.....	4
3. L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti	5

1. Premessa

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La norma stabilisce, inoltre, che la stessa PCC è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti.

Il dl n. 124 del 2019 (cd dl *Fiscale*) ha recentemente modificato questo quadro e ha stabilito che:

- la misura dell'accantonamento obbligatorio al nuovo fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) non sarà raddoppiata per gli enti non in regola con i pagamenti che non hanno chiesto l'anticipazione di liquidità di cui al comma 849 o che, avendola richiesta, non hanno effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854 ;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) possono essere calcolati, limitatamente all'esercizio 2019, sulla base delle registrazioni contabili locali anziché a partire dalle informazioni presenti in PCC.

La presente nota risponde alle numerose sollecitazioni pervenute dai Comuni che chiedono chiarimenti su come calcolare gli indicatori ex legge di bilancio, sulla base dei quali saranno individuati i casi da sanzionare.

Si ricorda che sarà possibile valutare compiutamente gli indicatori soltanto alla fine dell'esercizio e, quindi, in prima applicazione, alla fine del 2019. D'altra parte è necessario disporre fin d'ora di un calcolo parziale, basato sulle informazioni all'attualità, per orientare possibili interventi correttivi e per valutare l'eventuale utilizzo della propria base dati locale in luogo della PCC.

Il paragrafo successivo fornisce il dettaglio e la specificazione dei passi necessari per l'elaborazione dell'**indicatore relativo al debito commerciale residuo**, di cui al comma 859 lettera a) della legge di bilancio 2019.

Il paragrafo 3 riepiloga le modalità di elaborazione dell'**indicatore di tempestività dei pagamenti** mettendo in risalto le principali differenze con il nuovo indicatore di ritardo introdotto dalla legge di bilancio.

Il paragrafo 3, infine, è interamente dedicato alla descrizione dell'**indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** di cui dettaglia sia la formula di calcolo che il perimetro delle fatture da considerare.

Resta ferma **la riflessione più volte formulata dall'ANCI e dall'IFEL in tutte le sedi tecniche ed istituzionali circa l'opportunità di posporre di almeno un anno l'applicazione del FGDC**, per poter disporre di un quadro puntuale della reale situazione dei pagamenti commerciali dei Comuni e avere il tempo di allestire soluzioni efficaci per il superamento delle persistenti criticità.

1. L'indicatore di riduzione del debito commerciale residuo

Il comma 859 della legge di bilancio 2019 stabilisce che la misura massima della sanzione (obbligo di accantonamento al *Fondo di garanzia debiti commerciali* del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi) si applica

“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”.

Se lo stock di debito alla fine dell'anno precedente si mantiene entro la soglia del 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso anni, il debito è considerato, per così dire, “fisiologico” e la sanzione non si applica.

L'algoritmo per il calcolo dell'indicatore di riduzione del debito è il seguente:

- *calcoliamo l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente, che chiameremo **STOCK-1**;*
- *se **STOCK-1** è minore o uguale al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente:*
 - o *l'indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito pregresso e si passa ad elaborare l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti;*
- *altrimenti (STOCK-1 maggiore del 5% del totale fatture):*
 - o *calcoliamo l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente, che chiameremo **STOCK-2**;*
 - o *calcoliamo il rapporto dei due importi $R=(STOCK-1)/(STOCK-2)$*

- se $R \leq 0,9$ allora l'indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito pregresso e si passa ad elaborare il ritardo annuale dei pagamenti;
- se $R > 0,9$ allora l'indicatore fa scattare l'obbligo di accantonamento per mancata riduzione del debito pregresso secondo la quota massima del 5%.

2. Il superamento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

La legge di bilancio 2019 interviene sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che:

l'“indicatore di ritardo annuale dei pagamenti” è “calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente” (comma 859, lettera b) e “i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare” (comma 861).

Appare evidente che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, così come avviene per l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce alle sole fatture pagate come debito commerciale, ma che si differenzia da quest'ultimo per quanto attiene al perimetro delle fatture da considerare.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del dl n. 66 del 2014 che, modificando l'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza annuale “un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’.”

Il DPCM del 22 settembre 2014 ha chiarito, poi, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato “come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

La Circolare MEF-RGS n. 22 del 2015 ha precisato, infine, che “devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura”.

In sintesi: l'indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento.

Viceversa, **l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**, che **ha l'obiettivo di esprimere la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno**:

- non dovrà considerare le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell'anno;
- dovrà considerare le fatture scadute nell'anno e non pagate.

3. L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti riferito ad un esercizio è calcolato, dunque, come **la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno**. L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale.

Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso.

Nel calcolo dell'indicatore sono considerate:

- **le fatture scadute nell'anno, pagate e ricevute nell'anno**. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
- **le fatture scadute nell'anno, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti**. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente (i 30gg o 60 gg di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
- **le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute nell'anno**. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi;
- **le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti**. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente, oppure

delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno e può assumere solo valori positivi;

- **le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute nell'anno.** Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);
- **le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti.** Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo).